Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1981

relativa alla concessione delle indennità giornaliere ed al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti e agli esperti

(81/121/CEE)

(GU L 67 del 12.3.1981, pag. 29)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 82/868/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982	L 368	39	28.12.1982
►**M2**	Decisione 84/382/CEE del Consiglio del 19 luglio 1984	L 208	52	3.8.1984
►**M3**	Decisione 85/538/CEE del Consiglio del 5 dicembre 1985	L 334	24	12.12.1985
►**M4**	Decisione 88/641/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988	L 356	73	24.12.1988
►**M5**	Decisione 92/243/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992	L 124	39	9.5.1992
►**M6**	Decisione 95/358/CE, Euratom del Consiglio del 29 giugno 1995	L 205	38	31.8.1995
►**M7**	Decisione 2001/368/CE, Euratom del Consiglio del 7 maggio 2001	L 130	39	12.5.2001
►**M8**	modificata dalla decisione 2002/985/CE, Euratom del Consiglio del 10 dicembre 2002	L 343	31	18.12.2002

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1981

relativa alla concessione delle indennità giornaliere ed al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti e agli esperti

(81/121/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando la necessità di fissare le modalità relative alla concessione delle indennità giornaliere e del rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti, a norma del regolamento interno del Comitato economico e sociale del 13 giugno 1974 ([1]), modificato il 22 luglio 1980 ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

I membri del Comitato economico e sociale, i supplenti e gli esperti hanno diritto ad un'indennità giornaliera per i giorni di riunione e di viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio, conformemente alle disposizioni in appresso.

▼M6

Articolo 2

▼M7
▼M8

1. L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a:

— 120 EUR per i membri e i supplenti.

2. L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a:

— 181 EUR per i membri e i supplenti.

3. All'avente diritto che fornisca la prova soddisfacente che ha sostenuto le spese per il pernottamento nella sede di lavoro è concessa un'indennità giornaliera supplementare di 25 EUR.

▼B

Articolo 3

1. Per i viaggi andata e ritorno, il periodo di indennizzo da prendere in considerazione per i giorni di viaggio è determinato, su base forfettaria, dal calcolo seguente:

— tre quarti di una giornata per una distanza superiore a 100 chilometri e pari od inferiore a 200 chilometri,

— una giornata per una distanza superiore a 200 chilometri e pari od inferiore a 500 chilometri,

— una giornata e mezza per una distanza superiore a 500 chilometri e pari od inferiore a 1 000 chilometri,

— due giornate per una distanza superiore a 1 000 chilometri.

2. ►M5 L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a:

— 4 450 franchi belgi per i membri,

— 3 000 franchi belgi per i supplenti e gli esperti. ◄

([1]) GU n. L 228 del 19. 8. 1974, pag. 1.
([2]) GU n. L 336 del 31. 12. 1980, pag. 30.

▼B

Articolo 4

1. Il rimborso delle spese di viaggio si effettua in base alla regolamentazione finanziaria del Comitato economico e sociale in vigore al 1º marzo 1981, fermo restando che i supplenti beneficiano delle stesse condizioni di cui godono i membri e gli esperti.

2. Tuttavia, il rimborso delle spese di viaggio in aereo dei membri, dei supplenti e degli esperti si riferisce alla classe turistica, mentre per il presidente ed i vicepresidenti in missione ufficiale è previsto il rimborso in prima classe.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 1981.